



COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
E L'USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con atto C.C. n. 35 del 24/07/2013

Art. 1 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 2 **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, etc) o da terzi.

2. L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

3. Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e per la valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.

4. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse

rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

5. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

6. I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio- sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.

7. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva , delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni.

8. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.

9. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

Art. 3 Quadro delle competenza

1 Sono competenti, in relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti Organi:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) i Responsabili di Settore;

Art. 4 Competenze del Consiglio Comunale

1. Spettano al Consiglio Comunale i seguenti poteri d'indirizzo, programmazione e controllo:

- individuare gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere un'ottimale programmazione delle attività sportive;
- individuare gli impianti sportivi primari e quelli minori;
- individuare la forma di gestione degli impianti sportivi.

Art. 5
Competenza della Giunta Comunale

1. Spetta alla Giunta Comunale individuare gli elementi per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:

- a) alla assegnazione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante l'approvazione dello schema di convenzione volto a disciplinare la gestione dell'impianto sulla base dei principi e criteri stabiliti nel presente regolamento;

2. Spetta altresì alla Giunta l'approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti.

Art. 6
Competenza dei Responsabili di Settore

1. Spetta ai Responsabili di Settore:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi nel rispetto dei criteri generali indicati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale;
- rilasciare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

Art. 7
Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi si distinguono in impianti primari e impianti minori.

2. Sono impianti comunali primari quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, assolvono funzioni di interesse generale della comunità locale.

3. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti primari i seguenti impianti:

- Palazzetto dello sport sito in via Tavullia;
- Campo sportivo in località Massignano Via S. Giovanni in Marignano.

4. Alla data di approvazione del presente Regolamento la forma di gestione prescelta per la gestione degli impianti sportivi di cui al precedente comma è quella della concessione a terzi.

5. Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici.

6. Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico-amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

Art. 8

Definizione attività di interesse pubblico

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- la attività sportiva per le scuole;
- la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza

Art. 9

Gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 7 del presente regolamento viene esercitata:

- a) in forma diretta, mediante l'assegnazione in uso. L'impianto è a gestione diretta se è gestito direttamente in economia dall'Ente attraverso i propri uffici.
- b) in forma indiretta mediante la concessione in gestione a terzi.

Art. 10

Criteri per la gestione in forma diretta

1. Il Comune provvede all'assegnazione in uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva
- b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI e) Istituzioni scolastiche
- d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali
- f) Singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale
- g) Privati, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.

2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, ed a quelle associazioni aventi sede nel territorio

del Comune di Gradara affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva.

3. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

4. L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1977 e n. 23/1996.

Art . 11

Criteria per l'assegnazione delle concessioni in gestione degli impianti (gestione indiretta)

1. L' affidamento in gestione degli Impianti sportivi primari è effettuato, mediante procedure selettive di evidenza pubblica. Destinatari dell'affidamento sono: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. In caso di esito infruttuoso delle procedure di cui sopra, gli impianti possono essere assegnati senza procedure di evidenza pubblica, anche a soggetto affidatario diverso da quelli sopra indicati, tenendo anche conto della storia dell'impianto, delle consuetudini e della correttezza gestionale in precedenti rapporti di affidamento.

3. Gli impianti minori sono assegnati, senza procedura ad evidenza pubblica, alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che ne facciano richiesta e che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

4. Negli affidamenti degli impianti sportivi primari si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- radicamento nel territorio comunale e nei comuni limitrofi ;
- progetto tecnico di gestione dell'impianto
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento ;
- esperienza di gestione della struttura interessata;
- esperienza di gestione maturata nel settore sportivo cui è destinata prevalentemente la struttura interessata ;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- affidabilità organizzativa del soggetto richiedente;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta.

5. Con riferimento a quanto previsto al precedente comma 2, la Giunta Comunale definisce, gli elementi che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio.

Art. 12 Durata della concessione

1. L'affidamento in gestione può avere durata minima di 12 mesi e durata massima di cinque anni
2. La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 20 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.
3. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

Art. 13 Obblighi e diritti del concessionario

1. Il concessionario assicurerà la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
2. Al momento dell'affidamento in gestione di un impianto il gestore provvede a intestarsi tutte le utenze (acqua, luce, telefono, riscaldamento, ecc...). Da quel momento rimangono a suo carico tutte le spese relative a consumi, pulizie e manutenzioni ordinarie, le cui modalità e caratteristiche sono riportate nell'allegato alla convenzione di affidamento dell'impianto.
3. Compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, il concessionario dovrà prevedere l'accesso agli impianti sportivi da parte degli istituti scolastici con sede nel Comune, per lo svolgimento dell'attività didattica.
4. Il concessionario deve usare l'impianto per le attività in esso consentite. Per eventuali impieghi occasionali difforni dalla normale destinazione dell'impianto il concessionario dovrà preventivamente richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale.
5. E' data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previa le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.
6. E' data facoltà al concessionario di svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all'attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte anche da sub concessionari purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività saranno comunque rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina, anche locale, vigente.
7. I proventi delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi affidati in concessione sono introitati dalla concessionaria che può anche richiedere agli organizzatori cauzioni e penali, di entità rapportata alla tipologia della manifestazione, per eventuali danni materiali.

Le tariffe applicate per l'uso dell'impianto sono:

- tariffe applicate agli utenti, conformi alle tariffe praticate in impianti analoghi dell'area provinciale;
- tariffe agevolate applicate alle associazioni idonee (compresa l'eventuale associazione concessionaria) alla concessione in uso,
- Tariffe pubblico pagante

Le tariffe, devono essere comunicate entro il 30 agosto di ogni anno e saranno approvate con specifico atto del Concedente; devono essere esposte al pubblico in luogo ben visibile dell'impianto sportivo di cui alla presente convenzione.

Per il primo anno della concessione la scadenza è fissata a trenta giorni dopo la comunicazione di aggiudicazione.

8. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo il concessionario della gestione dovrà stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 14

Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

2. Il concessionario si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza.

3. Il Comune provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

4. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il concessionario ha la facoltà di accollarsi eventuali interventi diretti di manutenzione straordinaria, a seguito dei quali la Giunta Comunale potrà deliberare l'erogazione di eventuali contributi.

Art.15

Attrezzature e beni mobili

1. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Art. 16

Revoca assegnazione impianti

1. La revoca degli impianti affidati in gestione secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dall'Amministrazione Comunale per :

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dall'art. 11 del presente regolamento.

- responsabilità del concessionario nell' interruzione e/o sospensione delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, luce), tale da poter pregiudicare la funzionalità degli impianti.
2. La concessione di gestione è altresì revocata o sospesa in base ad ulteriori specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione

Art. 17 **Contabilità rendiconto**

1. Ai soggetti gestori degli impianti comunali potranno essere concessi contributi, sulla base delle disponibilità di bilancio, qualora l'amministrazione comunale, in relazione alla complessità della gestione di ciascun impianto, alla valutazione circa la sua capacità di sviluppare attività di tipo commerciale o produttiva ed alla valutazione circa l'attività svolta dal gestore, ritenga la loro erogazione funzionale alla promozione ed alla valorizzazione dello sport.
2. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.
3. La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale.

Art. 18 **Norme finali- entrata in vigore**

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.
2. L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi.
3. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
4. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti.
6. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.